



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale di Palermo composto dai sig.ri Magistrati

dott.ssa . Rita Paola Terramagra Presidente

dott.ssa Angela Notaro Giudice

dott.ssa Cristina Denaro Giudice (est.)

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

nato a cod. fisc. , elett.te

dom.to in nella via , presso lo studio dell'Avv. che

lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata nell'ambito del giudizio principale di opposizione a decreto ingiuntivo

– attore –

CONTRO

 a. (già , incorporante della

 con cod. fisc./P.IVA , in persona del Procuratore Speciale e legale rapp.te

p.t rappresentata e difesa dall'avv. giusto mandato in atti (All.2 fascicolo di merito)

– convenuta –

E CON L'INTERVENTO



Del PUBBLICO MINISTERO

– interveniente necessario –

OGGETTO: querela di falso.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del () e ()

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di , asserita cessionaria del credito di la somma di euro € , derivante dal contatto di finanziamento n. , sottoscritto in data , concluso con la società

Deduceva parte opponente per quanto qui di interesse:

- la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova della titolarità del credito , non essendo stata data dimostrazione dell'inclusione dei crediti azionati nell'accordo di cessione proposto della (credito che, per altro, non era stato in precedenza oggetto di richieste azionate in sede monitoria sicché nemmeno rientrava nell'oggetto dell'accordo che, i sensi dell'art 5, doveva avere ad oggetto "*in via esclusiva crediti portati da decreti ingiuntivi avverso i quali i debitori hanno proposto opposizione incardinando giudizi innanzi alla competente autorità giudiziaria*");
- la mancanza di prova della data certa della conclusione della cessione ;
- la nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica del debitore della cessione del credito ex art. 1264 c.c.

Al riguardo l'opponente, disconosceva la firma apposta all'avviso di ricevimento della racc.ta Poste Italiane n. mediante la quale sarebbe stata a lui comunicata la cessione del credito.



In data _____ l'attore proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della su indicata raccomandata deducendo, ai fini della ammissibilità della querela che *“l'accertamento della falsità della firma comporterebbe la violazione dell'art. 14 del contratto tra la cedente e la cessionaria cosicché verrebbe a determinarsi l'insussistenza della legittimazione ad causam ed, in disparte l'evidente insussistenza della titolarità del diritto sostanziale.*

Con comparsa del _____ si costituiva in giudizio la _____ rilevando come:

- la cessione si fosse perfezionata tra le parti con lo scambio del consenso ;
- la notifica al debitore ceduto non fosse requisito di validità della cessione ma di efficacia della stessa nei confronti del terzo ceduto, funzionale ad evitare il pagamento al creditore apparente;
- l'unica motivazione sottostante alla comunicazione della cessione consisteva nel garantire al debitore ceduto la certezza di eseguire il pagamento a favore dell'effettivo creditore allo scopo esclusivo di garantirne l'efficacia liberatoria; nel caso di specie nessun pagamento era avvenuto;
- la cessione in ogni caso poteva essere considerarsi validamente comunicata anche con la notifica del decreto ingiuntivo.

In merito alla falsità della sottoscrizione parte opposta rilevava che :

- al momento della ricezione della comunicazione, così come al momento della ricezione del decreto ingiuntivo opposto, _____ risiedeva a _____ alla _____, sicché appariva irrilevante l'identità del soggetto che avesse sottoscritto l'avviso di ricevimento e dunque il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dapprima con atto di opposizione e poi con la querela di falso ;

- del tutto generica, oltre che non decisiva, doveva ritenersi la contestazione circa la mancata conoscenza della cessione del credito, posto che la comunicazione risultava essere stata inviata e regolarmente ricevuta all'indirizzo di residenza del debitore, odierno opponente;

Parte opposta, avuto riguardo alla querela di falso, dichiarava di volersi avvalere del documento contestato e chiedeva comunque che la querela venisse dichiarata “ *nulla perchè priva dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e sporta da soggetto privo di procura speciale*”

Con ordinanza del veniva rinviata la causa a fine di consentire la presentazione, ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale, della querela di falso proposta con la nota del

All’udienza del, preso atto dell’avvenuto deposito già a far data dal della procura speciale e delle scritture di comparazione, con ordinanza de veniva disposta CTU tecnica al fine di *verificare se la firma apposta nell’avviso di ricevimento della racc.ta Poste Italiane n. del fosse riferibile all’opponente*

In esito al deposito della ctu, sospeso il giudizio principale con ordinanza del, la causa veniva posta in decisione all’udienza del sulla questione incidentale relativa alla falsità della sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento

La querela di falso è inammissibile.

Va premesso che la querela di falso è stata sporta avverso l’avviso di ricevimento sulla base della asserita – ed in realtà riscontrata – falsità della firma apposta sul medesimo.

Non venendo in rilievo una notificazione di un atto giudiziario ma una semplice comunicazione di avvenuta cessione del credito trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 e non già la legge n. 890 del 1982.

Ora, la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato inammissibile la querela di falso sporta avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella



Esattoriale, con riferimento alla quale la parte aveva disconosciuto la *mittente* apposta, cassando senza rinvio la sentenza della Corte di Appello che l'aveva invece ritenuta ammissibile.

La suprema corte in particolare ha argomentato che “ *nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma; al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente*



Repert. n. _____ del _____

postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. Va dunque formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente." "Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego". (Cass. Civ SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 gennaio 2023 N. 1686).

Pertanto, posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario _____, la querela di falso tesa a confutare l'autenticità della



firma apposta nell'avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario

è inammissibile.

Tenuto conto che la querela di falso è stata sporta anche in conseguenza delle difese di parte resistente che ne aveva rilevato la necessità, dell'esito della CTU e dell'attività in concreto svolta, le spese di lite – poste a carico dell'attore alla luce del principio della soccombenza – vanno liquidate nei minimi relativi alle cause innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, abbattuti del 50%

Spese di ctu vanno poste a carico dell'attore

PQM

Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile la querela di falso sporta da [redacted] avverso la sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento della racc.ta Poste Italiane n. [redacted] del

condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese del presente giudizio incidentale che liquida in euro [redacted] oltre a spese generali Iva e CPA nella misura di legge

pone definitivamente a carico di [redacted] le spese di CTU liquidare in separato decreto

Così deciso in esito alla camera di consiglio del

IL Giudice

Cristina Denaro

IL Presidente

Rita Paola Terramagra

